

B2

FFP 5

NON PIÙ IN VIGORE
DAL 31/12/2012

COMUNE DI JOVENCAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

CC N° 2 2001-1997

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto della tassa
ART. 2 Istituzione della tassa
ART. 3 Zone di effettuazione del servizio
ART. 4 Oggetto e campo di applicazione del regolamento
ART. 5 Attivazione del servizio
ART. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

CAPO II OGGETTO DELLA TASSAZIONE

- ART. 7 Gettito e costo del servizio
ART. 8 Natura della tassa e parametri di commisurazione
ART. 9 Tassabilita' e non tassabilita' di locali ed aree
ART. 10 Criteri per le riduzioni
ART. 11 Particolari condizioni d'uso
ART. 12 Agevolazioni
ART. 13 Esenzioni
ART. 14 Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

CAPO III TARIFFE

- ART. 15 Determinazione delle tariffe
ART. 16 Classificazione delle categorie di locali ed aree

CAPO IV APPLICAZIONE DELLA TASSA

- ART. 17 Denunce di occupazione e detenzione,
di variazione e di cessazione
ART. 18 Poteri dei Comuni - mezzi di controllo

CAPO V ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO - SANZIONI

- ART. 19 Accertamento - riscossione - rimborsi
ART. 20 Sanzioni
ART. 21 Funzionario responsabile

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del Comune di Jovencan e' istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 3 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 59 D.Lgs. 507/93)

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalita' di effettuazione sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nella quali non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa e' dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- In misura pari al 10% della tariffa per le distanze oltre 1 Km.

ART. 4 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalita' di applicazione;
- b) la classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalita' dell'ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione e disciplina delle fattispecie agevolative.

ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e' disciplinato da un apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 e in conformita' all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanze e capacita' dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
(Art. 63 c. 1 D.Lgs. 507/93)

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 8 del presente regolamento, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il proprietario ha vincolo di solidarieta' con il locatario, qualora la locazione non sia stata regolarmente denunciata.

Salvo i casi di riconosciuta intassabilita' ed accordata esclusione, la tassa e' dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, che occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti di cui all'art.2 del presente regolamento, ed in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Il titolo dell'occupazione e della detenzione e' determinato, a seconda dei casi dalla proprieta', dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.

Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, la tassa e' dovuta dal proprietario.

L'occupante o detentore di alloggi in condominio rimane obbligato direttamente anche per le parti di uso comune suscettibili di rifiuti, ferma l'obbligazione di coloro che detengono o occupano parti in via esclusiva. I predetti devono provvedere direttamente alla denuncia delle parti condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile suscettibili di rifiuti nella misura conseguente alla ripartizione interna al condominio.

Nei locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprieta'.

Per gli altri Enti, Societa', Associazioni aventi personalita' giuridica, la tassa e' accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarieta' a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa e' fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarieta' e' prevista per legge.

CAPO II
OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 7
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

All'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unita' di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa, viene indicato il grado di copertura presunto del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e sono quantificate eventuali deduzioni derivanti da proventi di attivita' di recupero di materiali e/o energia.

Il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio sono determinati con le modalita' ed i criteri dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ufficio del servizio di nettezza urbana provvede a fornire all'ufficio tributi i dati relativi alle eventuali revisioni dei canoni contrattuali nonche' i dati relativi alla produzione quantitativa dei rifiuti dell'anno precedente.

ART. 8 NATURA DELLA TASSA E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile è misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie totale va arrotondata, in caso di frazioni di metro quadro fino a 0,50 all'unità di metro quadrato inferiore, e in caso di frazioni superiori a 0,50 all'unità di metro quadrato superiore.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Sono esclusi gli orti e le aree sulle quali sono evidenti le colture.

ART. 9 TASSABILITÀ E NON TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE

Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola presenza umana;

b) ripostigli, stenditoi, cantine, e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;

c) le aree agricole, gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, custodia attrezzi, concimaia e le legnaie;

d) unità immobiliari abitative prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione fermo restando che il beneficio della non tassatività sia limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

f) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

g) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

h) edifici e loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

i) le aree o locali destinati esclusivamente ad attivita' sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibite a sedi di uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento. Al fine di determinare il costo del servizio relativo a tali locali o aree, l'ufficio patrimoniale comunale fornisce all'ufficio tributi, entro il 30 giugno, i dati relativi a tali superfici.

ART. 10 CRITERI PER LE RIDUZIONI

Le riduzioni delle superfici sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) per le aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attivita' suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza di cui al presente regolamento, sono computate per la meta';
- b) le aree accessorie e pertinenziali, con cio' intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizi o ornamento di locali ed aree tassabili, da parte del proprietario o da chi ne ha la disponibilita' sono computate al 10%;
- c) in caso di contestuale produzione di rifiuti interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica una riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta, al 15%.

ART. 11 PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 66 D.Lgs. 507/93)

La tariffa unitaria e' ridotta di 1/3 nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo alle condizioni di cui all'art. 66, comma 3, lett. b, Decreto Legislativo 507/93.

ART. 12 AGEVOLAZIONI (Art. 67 D.Lgs. 507/93)

Il Comune prevede speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni della tariffa unitaria della categoria di appartenenza:

- a) la tassa puo' essere ridotta, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei casi sociali documentati e quando il soggetto passivo della tassa stesso lo richiede espressamente, documentando l'assoluta specialita' del caso rispetto alle situazioni normali della categoria corrispondente o l'assoluta impossibilita' di provvedere al pagamento.

ART. 13 ESENZIONI (Art. 67 D.Lgs. 507/93)

Sono esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attivita' gestite dal Comune direttamente o per delega o con appalto di servizio;
- b) gli edifici e le aree destinate al culto, con esclusione dei locali annessi e adibiti ad abitazione, ed ad uso diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) i locali e le aree in uso alle associazioni senza fini di lucro;

d) le scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori) scuole materne compresi i locali adibiti a servizi refezione, direzioni, segreterie ecc.

e) l'abitazione utilizzata da persone residenti meno abbienti, titolari di sola pensione sociale e non proprietari di unita' immobiliari, che ne facciano espressa richiesta.

ART. 14

CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni o esenzioni dal tributo di cui all'art. 13 lettera e) sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco o di denuncia e a condizione che dimostri di averne diritto.

Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione a condizione che la stessa venga presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio del diritto.

Il Comune puo' in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.

L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste o diverse disposizioni.

Allorche' queste vengano a cessare, l'interessato e' tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cessazione e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni previste per legge.

CAPO III

TARIFFE

ART. 15

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Deliberazione di tariffa.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale delibera le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe.

Nel determinare le tariffe annuali della tassa il Comune e' tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto dell'importo delle agevolazioni di cui agli artt. 10 e 11, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimita' dovranno essere computate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonche' quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

In caso di dissesto dichiarato il Comune potra' apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31/10 a norma delle disposizioni legislative vigenti.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ne' a versare il corrispettivo ad enti terzi.

La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazioni della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree con omogenea potenzialita' di rifiuti vengono classificati come segue:

* CATEGORIA A: Locali ed aree ad uso abitativo - ricettivo alberghiero - collettivita' e convivenze

A.01 Abitazioni private (tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, depositi, dipendenze, ripostigli, mansarde, verande, lavanderie, locali ad uso giochi e simili, serre ornamentali, autorimesse, quote condominiali, sottotetti agibili, cantine, balconi e terrazzi)

A.02 Esercizi ricettivi alberghieri (Alberghi, motel, locande, affittacamere, residences e simili)

A.03 Collettivita' e convivenze (collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole e istituti delle collettivita' in genere pubblici e privati con pensionato e/o servizi mensa, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, cronicari, istituti di rieducazione assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventu')

* CATEGORIA B: Locali ed aree ad uso attivita' culturali, ricreative ed associative

B.01 Scuole ed istituti di istruzione (scuole e istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento istituti e/o scuole private per l'infanzia, scuole di musica di danza ballo)

B.02 Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni

B.03 Teatri e cinema (teatri e cinematografi)

B.04 Centri sportivi e ricreativi (strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti, auditori, sale per convegni, spettacoli all'aperto)

B.05 Associazioni in genere

* CATEGORIA C: Locali ed aree ad uso attivita' terziarie e direzionali (non comprese in altre categorie)

C.01 Uffici pubblici in genere (uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, dotati di personalita' giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviari, di autoservizi, biglietteria, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzini annessi)

C.02 Uffici e studi professionali (studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati, agenzie viaggi e simili)

C.03 Uffici e servizi bancari-assicurativi e finanziari (banche ed istituti di credito in genere, Casse di risparmio esattore, tesorerie, assicurazioni finanziarie e simili)

* CATEGORIA D: Locali ed aree ad uso di pubblici esercizi

D.01 Pubblici esercizi di intrattenimento e svago (sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari)

D.02 Esercizi per la somministrazione bevande dolci e gastronomia (bar, cafe', gelaterie, pasticcerie, birrerie osterie)

D.03 Esercizi di ristorazione, somministrazione pasti e bevande (ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, self service, agriturismo e servizi simili)

* CATEGORIA E: Locali ed aree del settore distributivo

E.01 Commercio al dettaglio generi alimentari e deperibili escluso frutta e verdura

E.02 Supermercati e minimercati autonomi (esercizi autonomi con superficie di vendita superiore ai 200 mq. che vendono una gamma di prodotti alimentari molto vasta, in genere di largo consumo e in parte preconfezionati nonche' eventualmente alcuni prodotti non alimentari di uso domestico corrente)

E.03 Fruttivendoli e ortomercati

E.04 Banchi vendite all'aperto generi alimentari

E.05 Depositi e magazzini e stoccaggi merci, locali espositivi (magazzini, depositi, locali di esposizione - arredamenti, autoveicoli e simili - non annessi ai locali di vendita decentrati)

E.06 Ipermercati e centri commerciali (esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2500 mq. che dispone di parcheggio per la clientela e offre un vasto assortimento di prodotti alimentari e non. Centro commerciale costituito in associazione per la gestione)

E.07 Commercio al dettaglio generi non alimentari e commercio all'ingrosso (abbigliamento, accessori auto, antiquariato, armi e munizioni, articoli sportivi, arredo, biancheria, calzature, casalinghi, cartolerie, cicli e moto, ferramenta colori e vernici, drogheria non alimentari, elettrodomestici, lampadari, oggetti d'arte e sacri, pelliccerie, profumerie, sanitari, farmacie, tessuti, valigie e simili)

E.08 Grandi magazzini (esercizio con superficie di vendita superiore a 400 mq. in cui in uno stesso locale e sotto la stessa direzione e distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi)

E.09 Chioschi e banchi all'aperto non alimentari (chioschi, edicole, ambulanti non alimentari, cabine telefoniche)

* CATEGORIA F: Locali ed aree attività artigianale, industriale, di servizi per veicoli

F.01 Magazzini e depositi non annessi all'attività o decentrati

F.02 Servizi di autorimesse parcheggi e autonoleggi (autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, servizi di autorimesse, gestione parcheggi scoperti e coperti)

F.03 Aree di servizi per veicoli, attività artigianali ed industriali in genere (laboratori, botteghe, officine, tipografie, sartorie, ateliers, officine meccaniche, capannoni e tettoie, elettrauto, riparazioni autoveicoli, lavaggio auto, distributore carburante e simili)

F.04 Attività artigianali per l'igiene e la cura della persona (saloni di bellezza, saune, cure estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbieri e simili)

Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

I parametri di cui all'art. 65 D.Lgs. 507/93 sono stabiliti come da Tabella A) allegata al presente regolamento.

CAPO IV APPLICAZIONE TASSA - INIZIO E CESSAZIONE OCCUPAZIONE

ART. 17 DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto.

L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa. L'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione e' stata presentata.

ART. 18 POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

L'esattezza delle denunce di cui all'art. 17 del presente regolamento verra' sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvedera', ricorrendone la necessita', entro i termini previsti, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' di facolta' del Comune:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti dei locali e delle aree occupati, e non disponibili presso il Comune, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima dalla verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potra' avvalersi per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste per legge.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento puo' essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

CAPO V ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 19 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSO E CONTENZIOSO

L'accertamento, la riscossione ed il rimborso della tassa avvengono in conformita' a quanto previsto dall'art. 71, 72 e 75 del D.Lgs. 507/93.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 546/92, e' disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 43/88, e dall' art. 20 del D.P.R. 638/72 e successive modificazioni.

ART. 20 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni.

Per l'omessa od incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia e' ridotta al 5% ed al 20% dei tributi dovuti complessivamente, qualora, prima dell'accertamento da parte del Comune, la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese.

Se la denuncia originaria o di variazione e' risultata infedele per oltre un quarto della tassa effettivamente dovuta, si applica una soprattassa pari al 50% della differenza tra quella dovuta quella liquidata in base alla denuncia.

La misura della pena pecuniaria, da applicare, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione dei documenti o atti da presentarsi da parte dei soggetti si applica da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 150.000 a seconda della gravita' della violazione.

Il contribuente puo' rivolgere motivata istanza al Sindaco nel medesimo termine previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di ottenere l'eventuale riduzione o l'annullamento della pena pecuniaria ove questa risulti configurabile in una fattispecie di minor gravita' non dovuta secondo il seguente schema:

- omesso invio del questionario	L. 150.000
- mancata esibizione di atti e documenti	L. 100.000
- tardiva esibizione di atti e documenti	L. 70.000
- omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denuncia	L. 100.000
- omissione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato	L. 150.000

Qualora il contribuente, con apposita istanza al Sindaco, dimostri inoppugnabilmente che gravi motivi gli hanno impedito di far pervenire al comune gli atti e documenti richiesti, ed ottemperari alla mancanza, l'importo delle pene pecuniarie sopra indicato e' ridotto al minimo previsto dalla legge in L. 50.000.

Per le violazioni che comportano l'obbligo al pagamento del tributo o di un maggior tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendenza di finanza dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme previste.

Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 30% nel caso in cui le pendenze vengano definite, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni tributarie.

Le sanzioni di cui sopra sono soggette a revisione annuale da parte della Giunta Comunale entro il 31/10 dell'anno precedente quello di competenza.

ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto, entro 60 gg. dalla sua nomina.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22	Disposizioni finali e transitorie
ART. 23	Abrogazioni
ART. 24	Adempimenti
ART. 25	Entrata in vigore

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In prima applicazione della presente normativa si fa riferimento a quanto dal Decreto Legislativo n. 507/93 art. 79 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23
ABROGAZIONI

Il presente regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo Comune nella materia di cui trattasi.

ART. 24
ADEMPIMENTI

Il presente regolamento dopo l'approvazione della CO.RE.CO deve essere trasmesso entro 30 gg. alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale - Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimita' entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, verra' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, dopo averne dato notizia alla cittadinanza tramite manifesti.

TABELLA A)

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA TASSA

CATEGORIA	DESCRIZIONE	PARAMETRI METRI
A	abitazioni private esercizi ricettivi alberghieri collettivita' e convivenze	1,00
B	scuole istituti di istruzione in genere musei, pinacoteche, biblioteche, ecc. teatri e cinema centri sportivi, ricreativi, campeggi associazioni in genere	0,50
C	uffici pubblici uffici e studi professionali uffici e servizi bancari, assic. e finanziari	2,50
D	pubblici esercizi di intrattenimento e svago esercizi di somministrazione bevande dolciumi esercizi di ristorazione	10,00
E	comm.dett.generi alimentari e deper. supermercati e minimercati alimentari fruttivendoli e ortomercato banchi di vendita all'aperto alimentari depositi e magazzini ecc. ipermercato, centro commerciale commercio ingrosso/dettaglio non alimentare grandi magazzini chioschi, banchi all'aperto non alimentare	3,00
F	magazzini e depositi decentrati servizi autorimesse parcheggi e autonoleggi attivit� artigianali e industriali in genere attivit� artigianali per l'igiene della persona	1,50